

1°) di contrarre una anticipazione sino a £. 39.000.000 con la Banca d'Italia, sottoposta alle norme del Testo Unico di Legge sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n.304 (art.29 e 30) e quelle contenute nello Statuto della Banca approvato con R.Decreto 21 giugno 1928 n.1404 (art.21 a 25) ed alle condizioni polizza (Mod. 50 Cassa);

2°) di obbligarsi all'onere dei relativi interessi alla ragione del 4,50% salvo le variazioni di che nell'art. 30 comma 2° del suindicato T.U.;

3°) di dare in pegno, a garanzia di siffatte operazioni, a favore della Banca anzidetta, i valori qui appresso descritti:

60.000.000 di Rendita 5 % (1935.-

In conseguenza autorizza il Direttore Generale:

a) a consegnare alla Banca d'Italia i valori sopra descritti perchè la Banca ne abbia e ne conservi il possesso ai sensi e per gli effetti dell'art.456 del Codice di Commercio;

b) a firmare, in segno di accettazione delle condizioni in esse contenute, la polizza contrattuale (Mod. 50 Cassa);

c) a valersi del credito che sarà messo a disposizione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni mediante gli speciali assegni in uso presso la Banca, assumendo a sè, nella sua qualità, ogni cura e responsabilità per il distacco della bolletta o bollette o dei mandati, comunque prescritti sia per legge, sia per interni regolamenti esonerando, fin da ora, la Banca da ogni responsabilità in ordine a siffatti adempimenti;

d) a far sì che, fermo il termine legale di quattro mesi, la Banca in modo espresso o tacito possa accordare una o più proroghe per la estinzione del debito;

e) a ritirare dalla Banca d'Italia, dopo la completa restituzione delle somme prese a prestito, i valori dati in pegno, o, incaso di